

DELIBERA 480/2023/CRL/UD del 22/12/2023
E. Dxxx Cxxx / RADIOFIBRA SRL
(GU14/304477/2020)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 22/12/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi";

VISTA l'istanza di **E. Dxxx Cxxx** del 13/07/2020 acquisita con protocollo n. 0299561 del 13/07/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Il Sig. **E. Dxxx Cxxx** lamenta, nei confronti di Radio Fibra S.r.l., nel prosieguo Radio Fibra, la mancata attivazione del servizio, come da proposta di attivazione del 22.09.2016. Deduce, a tal proposito, di aver versato in tale data all'operatore la somma di € 49,00 per l'attivazione del servizio "Fibrolina", asseritamente mai avvenuta. Aggiunge, altresì, che “il 25.07.2017 facev(a) richiesta di restituzione del contributo per non aver mai ricevuto l'attivazione richiesta” senza ottenere alcuna risposta. Formula, quindi, istanza di definizione nei confronti di Radio Fibra al fine di ottenere l'accoglimento della propria richiesta pecuniaria, quantificata in € 500,00.

2. La posizione dell'operatore

Radio Fibra non ha depositato alcuna memoria difensiva, che ne consegue ai fini dell'applicazione del principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c., applicabile, per analogia, anche in questa sede.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 della delibera 203/18/CONS ed è pertanto proponibile. Questo premesso, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità ordinaria per il maggior danno. Nel merito, le richieste dell'istante devono essere accolte nei limiti e per i motivi esposti di seguito. Occorre in primo luogo rilevare, per una corretta valutazione del contegno dell'utente ai fini della liquidazione degli indennizzi richiesti, che il Sig. De Cesare non dimostra di essersi tempestivamente attivato al fine di risolvere la problematica lamentata in questa sede: il ritardo con cui ha dato impulso all'istanza di conciliazione, formulata in un momento di gran lunga successivo rispetto alla richiesta di attivazione del servizio, dimostra la carenza di interesse, da parte di quest'ultimo, a dirimere la controversia, con conseguente applicazione, ai fini della quantificazione degli importi dovuti a titolo di indennizzo, del principio del concorso di colpa del creditore ex art.

1227 c.c. Inoltre, secondo quanto previsto nelle Linee Guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, approvate con delibera n. 276/13/CONS dell'11 aprile 2013 e considerata altresì la consolidata interpretazione giurisprudenziale dell'Autorità e dei Corecom, il creditore della prestazione, identificato nell'utente, deve limitarsi a dedurre l'esistenza del contratto fra le parti ed il suo contenuto, gravando, per converso, sull'operatore l'onere della prova del proprio adempimento (c.d. inversione dell'onere della prova). Di conseguenza, a fronte delle contestazioni sollevate dall'istante, aventi ad oggetto l'inadempimento contrattuale di Radio Fibra ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta a quest'ultimo fornire prova, opposta e contraria, atta a dimostrare il proprio adempimento. Giusta la mancata costituzione in giudizio di Radio Fibra e la conseguente applicazione dell'art. 115 c.p.c., come sopra precisato, l'addebito formulato dal Sig. De Cesare risulta pacifico ed incontestato. Quest'ultimo prova di aver corrisposto in favore di Radio Fibra il contributo di attivazione di € 49,99 per il quale è possibile riconoscere in questa sede il rimborso richiesto. Per quel che riguarda l'individuazione del periodo suscettibile di indennizzo, occorre prendere a riferimento quale dies a quo il trentesimo giorno successivo alla richiesta di attivazione del 22.09.2016 (23.10.2016), generalmente considerato da prassi il termine entro il quale l'operatore si obbliga contrattualmente ad eseguire la prestazione, e quale dies ad quem il 10.5.2017, data in cui il Sig. De Cesare, intimando il rimborso a Radio Fibra, implicitamente manifestava la propria volontà di voler risolvere il contratto fino a quel momento rimasto privo di esecuzione. Radio Fibra è quindi tenuto a corrispondere un indennizzo pari ad € 1492,00 (€ 7,50 pro die * 199 gg.). Il reclamo effettuato in data 10.5.2017 non è stato mai riscontrato né, in questa sede, l'operatore ha fornito prova contraria in proposito ed è tenuto a corrispondere l'indennizzo previsto nella misura massima di € 300,00.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Di accogliere parzialmente l'istanza del sig. **E. Dxxx Cxxx** nei confronti della società Radio Fibra S.r.l., che pertanto è tenuta a rimborsare la somma di € 49,00, nonché a corrispondere all'istante le seguenti somme maggiorate degli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo: □ € 1.492,00 a titolo di mancata attivazione del servizio; □ € 300,00 a titolo di indennizzo da mancata risposta al reclamo. Si compensano le spese di procedura.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 22/12/2023

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi f.to

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini